



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000674


del 18 MAG. 2022

OGGETTO: Rimborsio spese legali ad ex amministratore per assistenza nel procedimento penale RGNR 46/2019 - R.G. GIP. 699-2019 definito con ord.za di archiviazione e nel procedimento di responsabilità n. 67875 della Corte dei Conti definito con Sentenza n. 1049-2021 di assoluzione (pratica n. 25/2021 N.C.).

U.O. PROPONENTE
U.O. S. SERVIZIO LEGALE

Proposta n. **65-SL22** del **10/05/2022**

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile dell'istruttoria


Il Dirigente U.O. Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto




U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2022

N° Conto economico 5.09.03.02.001

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2022
(euro) 93500,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
SERVIZIO LEGALE

Scheda BUDGET allegata
datata 11/05/2022

Il Responsabile del procedimento  Il Direttore dell'U.O.C. 

L'anno duemilaventidue il giorno dieotto del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Giuseppe O. Novacek, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

16 MAG 2022

Il Direttore dell'U.O.S. Servizio Legale **Avv. Caterina Rizzotto**,

PREMESSO:

- **che** nell'anno 2019 il dott. M.G., già direttore generale pro-tempore dell'Arnas Civico negli anni di cui è causa (2014), è stato sottoposto ad indagini in relazione agli atti del procedimento penale **RGNR 46/2019 - R.G. GIP. 699-2019** per il reato di cui all'art.677 c.3 c.p.;
- **che** in detto procedimento il dipendente ha nominato l'avv. D.B. G. quale proprio difensore di fiducia;
- **che** il suddetto procedimento si è concluso con ordinanza di archiviazione del 04.01.2019 definitiva;
- **che** con mail del 06.05.2022 il Dr. M. G. ha trasmesso parcella pro-forma del proprio legale per l'importo di euro 3.600,00 oneri esclusi, per la difesa del dipendente assistito;
- **che** nell'anno 2020 il Dr. M.G., nella qualità di direttore generale pro-tempore, unitamente ad altri amministratori e dirigenti, è stato coinvolto nel giudizio di responsabilità amministrativa n. 67875 innanzi la Corte dei Conti di Palermo per l'ipotesi di danno erariale, quantificato in €. 352.205,70, relativo alle conseguenze derivanti dallo spostamento di attrezzature radiologiche tra vari padiglioni dell'A.R.N.A.S. e dal loro mancato utilizzo a causa della inidoneità dei locali di destinazione;
- **che** in detto procedimento il dipendente ha nominato l'avv. R. G. quale proprio difensore di fiducia;
- **che** il suddetto procedimento si è concluso con sentenza n. 1049 del 19.10.2021 di assoluzione e con rimborso per ognuno dei convenuti delle spese di difesa, poste a carico dell'A.R.N.A.S. CIVICO;
- **che** con mail del 09.05.2022 il Dr. M.G. ha trasmesso parcella pro-forma del proprio legale per l'importo di euro 7.215,00 oneri esclusi, per la difesa del dipendente assistito;

ATTESO che, con riferimento al Proc. Penale suddetto, l'art.25 del CCNL 8.06.2000 per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, dispone: "1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatto o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio. Assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che, comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse...";



CONSIDERATO:

- **che** la disposizione di cui al superiore punto può essere estesa anche nei confronti di Amministratori dell'Azienda che nella suddetta qualità hanno subito giudizi conclusi favorevolmente e nei quali non sussiste conflitto di interessi con l'Ente;
- **che**, al riguardo, la giurisprudenza della Corte dei Conti, con orientamento unanime afferma che gli "oneri per la difesa in giudizio di dipendenti ed amministratori di enti locali possono essere assunti a carico del bilancio dell'Amministrazione se, da una valutazione da compiersi successivamente all'esito del giudizio, non risulti l'esistenza di interessi confliggenti con l'Ente stesso e, pertanto, l'assunzione di spese per l'assistenza in un giudizio penale di taluni amministratori (equiparabili ai dipendenti), poi assolti perché il fatto non sussiste, non costituisce danno risarcibile per l'Ente" (cfr. Corte Conti, S.U. n.501/80; Sez. I, n.21/77; Sez. V n.3946/2001);
- **che** la magistratura amministrativa (Cons. Stato n.2242/2000), in tema di rimborso delle spese legali, ai fini della rimborsabilità delle spese processuali sostenute dagli amministratori di enti locali per liti penali connesse all'esercizio di pubbliche funzioni, ha ritenuto applicabile la disciplina civilistica in tema di mandato di cui all'art 1720 c.c. (il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa del mandato conferitogli) e che, pertanto, appare legittimo rimborsare le spese del giudizio che l'amministratore ha sostenuto per la difesa nel procedimento instaurato contro lo stesso e per fatti connessi all'esercizio del mandato;
- **che**, comunque, le norme relative al patrocinio legale per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio, costituiscono espressione di un principio generale e fondamentale dell'ordinamento amministrativo (cfr. in tal senso Cons. Giust. Amm. N.324/2001 ; Cons. Stato Sez. V, n.1392/1993);
- **che**, pertanto, sussistendone i presupposti possono applicarsi al caso di specie le stesse condizioni previste dalla disposizione pattizia laddove essa prevede il diritto al rimborso, per l'assistenza da parte di un legale di fiducia del dipendente ammesso al patrocinio, nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata posta a carico dell'Azienda di appartenenza qualora avesse essa stessa individuato il legale.

RITENUTO:

- **che** dalla lettura del provvedimento di archiviazione si evince l'assoluta mancanza di conflitto di interesse tra la posizione del dr. G. M. e quella dell'Azienda;
- **che** ricorrono, pertanto, i presupposti per la liquidazione degli onorari relativi all'assistenza prestata al dr. M. G. direttore generale pro-tempore;
- **che**, al tempo in cui si è attivato il procedimento penale, l'Azienda si era dotata di un disciplinare di incarico professionale, al fine di individuare i professionisti disponibili ad assistere i dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per fatti o atti connessi ai compiti d'ufficio, ove erano determinate le condizioni economiche di assunzione dell'incarico: minimi dei parametri forensi di cui al D. M. n. 55/2014;
- **che** il legale non ha aderito al suddetto disciplinare di incarico e la parcella pro-forma presentata risulta calcolata secondo gli importi "medi" dei parametri, ed occorre procedere



alla sua rielaborazione applicando gli importi "medi" diminuiti nella misura massima prevista dal D.M. 55-2014 (cosiddetti "minimi");

CONSIDERATO, inoltre, che:

- la sentenza della Corte dei Conti n. 1049/2021 ha "riconosciuto a ciascuno di loro il rimborso, a carico dell'ARNAS Civico, delle spese di difesa...." e, nello specifico, l'importo di €. 4.111,25 oltre oneri;
- il difensore patrocinante la difesa del dr. G.M. ha richiesto un importo diverso da quello disposto dalla Corte dei Conti e, pertanto, si può procedere solo al rimborso di quanto statuito dalla sentenza n.1049-2021 citata;

VISTA la parcella-proforma – relativa al procedimento penale - rideterminata dal Servizio legale con applicazione dei parametri del D.M. 55/14, diminuiti nella misura massima consentita - (importi minimi) -, il cui importo ammonta ad euro 1.800,00 oltre oneri (2.626,42 oneri inclusi);

VISTA, altresì, la parcella-proforma – relativa al giudizio innanzi la Corte dei Conti - elaborata dal Servizio legale con applicazione del compenso (€. 4.111,25 oltre oneri) statuito dalla sentenza n. 1049-2021 il cui importo, comprensivo di oneri, ammonta ad euro 5.998,81;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore del dr. M. G. della somma di euro 8.625,23 compreso spese generali, CPA, ed IVA, quale rimborso per l'assistenza legale ricevuta nei giudizi citati in precedenza e conclusi favorevolmente;

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, di:

- **Determinare** in euro **8.625,23** la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento, da imputare sul conto 5.09.03.02.0101 - "Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni", grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
- **Rimborsare** al Dr. M. G. la somma di euro 8.625,23 compreso spese generali, CPA, ed IVA, per l'assistenza legale ricevuta nel procedimento penale RGNR 46/2019 - R.G. GIP. 699-2019 definito con ordinanza di archiviazione e nel giudizio di responsabilità amministrativa n. 67875 innanzi la Corte dei Conti di Palermo concluso con sentenza n. 1049 del 19.10.2021 di assoluzione;
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del Dr. G. M. avendo cura di non effettuare alcuna ritenuta a titolo di commissione.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

Il Direttore dell'U.O.S. **SERVIZIO LEGALE**
(Avv. Caterina Rizzotto)



18 MAR
2022

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requiez

18 MAR 2022

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Pagina 1 di 1

Allegato alla proposta nr 65-SL22 del 11/05/2022

Importo Proposta 8.625,23

Oggetto: Rimborso spese legali ad ex amministratore per assistenza nel procedimento penale RGNR 46/2019 - R.G. GIP. 699-2019 definito con ord.za di archiviazione e nel procedimento di responsabilità n. 67875 della Corte dei Conti definito con Sentenza n. 1049-2021 di assoluzione (pratica n. 25/2021 N.C.).

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
5.09.03.02.0101 - Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	LEG	43.500,00	50.000,00	50.984,46				33.890,31

65-SL22

8.625,23

TOTALE PRENOTATO

8.625,23

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget



000674

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 22 MAG 2022 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 01 GIU. 2022

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
